



---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Il Presidente**

Trento, 9 aprile 2010  
Prot. n. 1632 /Inter/CR-cr

**Preg.mo Signor  
Cons. Nerio Giovanazzi  
Gruppo Amministrare il Trentino  
SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor  
Giovanni Kessler  
Presidente del Consiglio Provinciale  
SEDE**

**Oggetto: interrogazione n. 1394.**

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Primo e secondo quesito

Il dimensionamento delle zone stesse, previsto nel regolamento di attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) è stato valutato con riferimento a quello attuale, al fine di indurre comunque una riorganizzazione generale del servizio di custodia che sia in grado di garantire un corretto rapporto tra numero di custodi e territorio oggetto del servizio di custodia. In ogni caso, a fronte di specifiche richieste, è già stata fornita da parte dell'assessore di merito la disponibilità a rivedere tali superfici al fine di recepire istanze di enti con territori che manifestano esigenze particolari.

In particolare, il regolamento citato prevede che l'ente di custodia possa suddividere la propria zona di vigilanza in zone di custodia assegnando a ciascuna un custode. Tale previsione lascia ampia discrezionalità a ciascun ente di custodia nella scelta di come attuare il servizio medesimo, in relazione al proprio territorio ed alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

#### Terzo quesito

I custodi forestali sono oggi e restano, anche quando sarà entrata in vigore la nuova normativa, dipendenti degli enti di custodia (e non quindi del singolo comune o ASUC), costituiti in forme associative degli enti che li formano, secondo quanto previsto dall'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 2007.

In particolare ai sensi del comma 2 del citato articolo 106, il servizio di custodia è assicurato su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico per i beni da esse amministrati e dalle Regole di Spinale e Manez, in forma associativa in applicazione anche della vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e della legge provinciale n. 3 del 2006.

#### Quarto quesito

Il regolamento di attuazione, più sopra citato, all'articolo 9 prevede che la formazione del personale di custodia, che deve essere assicurata dall'ente da cui il custode dipende, venga realizzata anche attraverso altri enti e con il supporto del Consorzio dei comuni trentini. Il medesimo articolo prevede inoltre che i custodi forestali seguano corsi di formazione organizzati dalla Provincia relativi alle attività di vigilanza di interesse pubblico e che possano essere ammessi a altri corsi organizzati dalla Provincia per il personale appartenente al corpo forestale.

#### Quinto quesito

Il regolamento provinciale non può prevedere il conferimento ai custodi forestali delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria, in quanto l'attribuzione di tali qualifiche può essere fatta solo con legge dello Stato. Si osserva, peraltro, che le citate qualifiche non sono strettamente necessarie, in sé, per lo svolgimento delle attività di vigilanza che le leggi provinciali attribuiscono ai custodi forestali.

#### Sesto quesito

Il regolamento di attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale n. 11 del 2007 non toglie al custode forestale quelle competenze che già ora svolge, ma ha esclusivamente l'onere di riordinare la materia secondo il dettato normativo.

Il Legislatore provinciale, infatti, con l'approvazione della legge provinciale n. 11 del 2007, ha inteso confermare sul proprio territorio la figura del custode forestale, riconoscendone la fondamentale importanza nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei soggetti pubblici quali i comuni, le ASUC, la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole, senza prevedere per esso alcuna modifica della figura professionale.

In particolare l'articolo 106, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 definisce chiaramente qual è il ruolo del servizio di custodia (rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici) e prevede che i custodi possano essere utilizzati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica a

favore di privati e di imprese nonché a sostegno del Piano di sviluppo rurale. Sarà inoltre l'ente di custodia che dovrà dettagliare i compiti del proprio custode.

Si evidenzia, infine, che il suddetto regolamento adottato preliminarmente dalla Giunta provinciale, al fine di dare avvio ad un'ampia ed articolata fase di ascolto e consultazione, rispettando scrupolosamente quanto previsto dalla legge provinciale n. 11 del 2007, non contiene alcuna clausola che conduca alla svalutazione del ruolo del custode forestale, ma come detto si attiene a quanto previsto dalla legge provinciale intesa quindi non a stravolgere l'impianto attuale del servizio di custodia forestale ma ad effettuarne un riordino complessivo.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -